

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

ambiente

CDX07

IL CODICE DEI BOSCHI E DELLE FORESTE

ottobre 2014

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-065-5

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEI BOSCHI E DELLE FORESTE

ottobre 2014

**GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

Abstract: Raccolta di provvedimenti di rango normativo, presentati nel testo vigente e consolidato, in materia di BOSCHI E FORESTE. Il compendio di giurisprudenza a corredo del corpus normativo completa la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: **17 ottobre 2014** | materia: ambiente | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 7 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX07 | ISBN: 978-88-6907-065-5 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.territorio.it - www.exeoedizioni.it

b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al comma 2, sono definiti:

a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;

b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;

c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;

d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;

e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.

8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva in atto da non oltre trenta anni, si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.

8 ter. Il comma 8 bis si applica quando siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;

b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;

c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.

Art. 44. (Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47.

3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:

- a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie coperta;
- b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
- c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi;
- d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento;
- d bis) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti tecnologiche esistenti totalmente interrato;
- d ter) opere pubbliche o di pubblica utilità.

4. Le province, le comunità montane o le Unioni dei comuni e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel comma 3.

5. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La Regione definisce:

- a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
- b) in conformità ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.

6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane o Unioni dei comuni, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all'articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.

Art. 45. (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.

2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta

regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di collaborazione con il corpo forestale dello Stato, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.

3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge.

4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.

5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori di parchi e riserve regionali e del corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'ERSAF, la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa fitosanitaria dei boschi e la presenta al Consiglio regionale.

7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI.

8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria è attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. È vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.

9. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4.

Capo III

Inventario e carta forestale regionale, programmazione e pianificazione

Art. 46. (Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale)

1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale. L'aggiornamento dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale avviene con periodicità decennale.

2. La Regione realizza il sistema informativo forestale, coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali e il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono

i dati e le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.

Art. 47. (Programmazione e pianificazione forestale)

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3 di cui all'articolo 3 la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:

- a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale e indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.

2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.

3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4.

4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.

5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.

6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.

7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.

7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 48. (Raccordi con la pianificazione territoriale)

1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree

regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.

3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983.

Capo IV

Gestione delle risorse silvo-pastorali

Art. 49. (Ricerca, formazione e assistenza tecnica)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.

3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.

4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.

5. La Regione si avvale dell'ERSAF e del corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) per promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'articolo 46. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).

Art. 50. (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)

1. Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.

2. Le attività selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico.

3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

4. Con regolamento sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare:

a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;

b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;

c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;

d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;

f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al comma 7;

g) le modalità e i limiti da osservare nella redazione dei piani di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti;

h) le modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.

6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

6 bis. I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.

7. L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività all'ente competente per territorio. Alla denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione

amministrativa e delegificazione). Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta secondo le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.

8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività di cui al comma 7.

9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 42/2004.

10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e 26 è accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.

12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri e i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.

Art. 51. (Alpicoltura)

1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul relativo catasto.

2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi dovuti alla carenza di viabilità di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l'erogazione di indennità compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.

3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.

4. I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 definiscono aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali regionali. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, l'autorizzazione all'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti è rilasciata dall'ente competente in materia forestale.

Art. 52. (Sistemazioni idraulico-forestali)

1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.
2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 50 sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.
3. Si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari:
 - a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
 - b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;
 - c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.
4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 della l.r. 34/1973.
5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:
 - a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
 - b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
 - c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Le province e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole, così come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
7. Se vi sono gravi processi di degrado o motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali.

Art. 53. (Materiale forestale di base e di moltiplicazione)

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversità sostenendo l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata.
2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base.
3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, per assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva criteri e modalità per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e

del materiale forestale di moltiplicazione da destinare ad attività selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonché ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale.

Art. 54. (Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)

1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:

a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

c) dai terreni montani che pervengono alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani regionali;

e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo diventano proprietà della Regione.

2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future; esso è utilizzato per le seguenti finalità:

a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;

c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;

d) ricerca e sperimentazione;

e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;

f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende agricole e forestali locali;

g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata;

h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.

3. All'interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e previo nulla osta della Giunta regionale:

a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale;

b) costituisce servitù attive e passive.

5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali e in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.

6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, direttamente o tramite il conferimento degli stessi a un consorzio forestale di cui fanno parte o tramite l'ERSAF.

7. Se dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possono derivare danni irreparabili agli stessi o fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi o ad affidarne la gestione all'ERSAF.

8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali possono essere effettuate dall'ERSAF, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane o dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali con le seguenti modalità:

a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;

b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;

c) vendita diretta o appalto a un'impresa iscritta nell'albo regionale.

9. La Regione dispone con regolamento in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale. Il regolamento individua, nell'ambito degli interventi da realizzarsi in amministrazione diretta, quei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici e possono essere eseguiti con i limiti di importo fissati da apposito regolamento.

Art. 55. (Progetto grandi foreste)

1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.

2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente dalla collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone e in esse è escluso l'esercizio dell'attività venatoria.

3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2009, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le finalità dell'articolo 40, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali.

4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica e acustica.

Capo V

Promozione dell'economia forestale. Associazionismo, filiera bosco-legno e infrastrutture territoriali

Art. 56. (Associazionismo e consorzi forestali)

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.
5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.
6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.
7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento

Art. 57. (Albo delle imprese boschive)

1. È istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'articolo 50 o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell'Unione europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso e per la sospensione o radiazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza.

Art. 58. (Professionalità degli operatori forestali)

1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF.
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 59. (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

3. Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.

4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.

4 bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all'articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti locali e forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall'autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso, preventivamente al rilascio della autorizzazione, i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno prestare congrue garanzie fidejussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l'eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.

5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.

7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall'articolo 50, comma 7, da comunicare al Corpo forestale regionale e dello Stato.

8. I soggetti assentiti all'installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.

9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.

Art. 60. (Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza degli operatori delle imprese di utilizzazione boschiva e di prima trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera bosco-legno e di corrette metodologie di lavoro nella foresta.

2. La Regione, allo scopo di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno, incentiva, anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione di impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando priorità a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, dai consorzi forestali e dai proprietari di superfici boscate.

Capo VI

Vigilanza, sanzioni e norme finali

Art. 61. (Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.
3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell'autorizzazione, di cui all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro se la denuncia di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici.
- 5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito.
- 5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all'articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso.
- 5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie.

5 quinquies. Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all'articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo.

5 sexies. Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco.

6. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro.

8. Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all'allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all'invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all'articolo 50, comma 5, lettera d).

9. Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.

9 bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

10. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.

11. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.

11 bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell'assicurazione.

12. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.

13. Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

14. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

MARCHE

Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6.

Legge forestale regionale.

(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 10/10/2014 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 6 MAGGIO 2014, N. 9

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. (Finalità).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del titolo V della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e di quelle statali relative a materie interferenti con la

presente legge, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio.

Art. 2. (Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;

b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell'allegato 1 alla presente legge;

c) arboreto da seme: un impianto specializzato per la produzione di sementi forestali selezionate;

d) arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, fermo restando quanto disposto dai commi 1 bis e 1 ter, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;

f) branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un albero;

g) capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una branca principale;

h) castagneto da frutto in attualità di coltura: un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici;

i) filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

l) formazione vegetale monumentale: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico- culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;

- m) gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
- n) impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa;
- o) siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri.

1 bis. Ai fini dell'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché di garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio - economico vitale nelle aree interne, le superfici investite a castagneto da frutto, catastalmente classificate come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, sono assimilate alle superfici agricole utilizzate (SAU) in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti.

1 ter. Le attività realizzate ai sensi del comma 1 bis devono essere comunque conformi ai canoni della buona pratica colturale e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. La Giunta regionale può modificare ed integrare le definizioni di cui al comma 1 in relazione a sopravvenuti mutamenti di carattere scientifico.

Art. 3. (Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità definite da apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il suddetto Corpo. La convenzione specifica le mansioni ed i compiti che la Regione affida al Corpo, individuando altresì i campi di applicazione e gli oneri della stessa.

Art. 4. (Piano forestale regionale).

1. Per la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, per la definizione e la programmazione degli interventi nel settore forestale, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano forestale regionale che:

- a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela finalizzate anche alla creazione di aree di collegamento ecologico funzionali alla rete ecologica regionale;
- b) definisce le tipologie degli interventi pubblici forestali;
- c) definisce ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;
- d) contiene i piani colturali tipo per la gestione e la coltivazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti forestali realizzati con finanziamento pubblico;
- e) stabilisce gli indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e le priorità in merito alle eventuali acquisizioni di nuovi terreni al demanio;
- f) contiene gli indirizzi selvicolturali per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
- g) individua le risorse disponibili e gli interventi da realizzare, indicandone i beneficiari, l'intensità e il massimale di aiuto, le spese ammissibili ed i soggetti attuatori, nonché le priorità e i criteri per la concessione dei finanziamenti. Gli interventi finanziati al cento per cento possono essere affidati solo a enti pubblici.

2. Nei limiti di quanto imposto dai regolamenti, dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento e di sostegno al settore forestale, la Regione destina prioritariamente i finanziamenti che prevedono un totale carico pubblico al miglioramento ed alla manutenzione del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, agli altri boschi di proprietà pubblica ed a quelli gestiti in forma associata o consortile.

3. Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) ed è coordinato con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni, con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e con i piani di gestione previsti dall'articolo 4 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle aree della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 dello stesso.

Art. 5. (Ecocertificazione forestale).

1. Per ecocertificazione forestale si intende la certificazione dei sistemi e dei processi di gestione forestale sostenibile.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di ecocertificazione forestale, gli organismi certificanti e le eventuali altre forme di certificazione.

3. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 2, l'ecocertificazione forestale è rilasciata da organismi indipendenti, accreditati sulla base di norme e standard in sede internazionale, comunitaria o nazionale.

4. La Regione finanzia progetti di ecocertificazione forestale secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano di cui all'articolo 4.

5. Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale.

Art. 6. (Gestione associata delle superfici boscate).

1. La Regione incentiva la costituzione e l'avviamento di forme di gestione associata consortile delle foreste tramite la concessione di un contributo quinquennale.

2. Il contributo di cui al comma 1, da concedersi su apposito bando e nei limiti delle risorse disponibili, ha durata quinquennale e carattere scalare, dell'ordine del 20 per cento l'anno, ed è concesso ai consorzi che si impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità per almeno venti anni con priorità per quelli costituiti da imprenditori agricoli e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici, quali garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali garanti della professionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieri forestali.

Art. 7. (Incentivi all'imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane).

1. La Regione, tenuto conto dei dati dell'inventario forestale regionale, al fine di riequilibrare l'indice di boscosità delle aree non montane incentiva l'impianto di boschi naturaliformi aventi finalità protettive, di natura idrogeologica, paesaggistica ed ecologica, di tutela della fauna e finalità produttive. Gli impianti realizzati potranno essere allevati a ceduo composto

o ad altofusto a discrezione del proprietario, nei limiti di quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 8. (Formazione forestale).

1. La Regione promuove corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del settore.

Art. 9. (Albo regionale delle imprese agricolo-forestali).

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo- forestali.

2. All'albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'albo medesimo.

4. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati di norma dall'ente pubblico competente alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 1.

CAPO II

Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale

Art. 10. (Tagli boschivi).

1. Salvo quanto disposto all'articolo 12, è vietata la riduzione di superficie dei boschi esistenti, ovvero la trasformazione dei boschi di altra qualità di coltura nonché la conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e dei cedui composti in cedui semplici o matricinati.

2. I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio con riferimento alle prescrizioni di massima di polizia forestale emanate dalla Giunta regionale.

3. Per tagli boschivi di dimensioni limitate, l'autorizzazione di cui al comma 2 può essere sostituita da una dichiarazione di inizio lavori, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I tagli boschivi e le attività connesse, se autorizzati secondo quanto stabilito dalla seguente normativa e dalle P.M.P.F, sono considerati tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149, comma 1, lettera c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 71 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

5. Gli interventi selvicolturali nei boschi inclusi nella Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 sono autorizzati ai sensi del comma 2. Fino all'adozione del piano forestale di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, la domanda è corredata con la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 357/1997) nel caso in cui l'intervento interessi una superficie pari o superiore ai 1,5 ettari. Nel rilasciare le autorizzazioni gli enti competenti di cui al comma 2 tengono conto di quanto indicato nei Piani di gestione dei siti della Rete

Natura 2000. Fino all'adozione dei Piani gli atti autorizzativi contengono, qualora necessario, specifiche prescrizioni tese alla salvaguardia degli habitat e delle specie protette del sito cui si riferisce la domanda.

Art. 11. (Vincolo idrogeologico).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Le modalità di governo e trattamento dei boschi, ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sono definite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, che detta una disciplina anche per i castagneti da frutto, gli impianti di arboricoltura da legno, le tartufaie naturali e controllate, i terreni pascolativi ed il pascolo, i terreni cespugliati, il dissodamento ed il cambio di destinazione dei terreni saldi, la conduzione dei terreni agricoli.

2 bis. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 12. (Riduzione e compensazione di superfici boscate).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche.

2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a misure di compensazione ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone, sulla base di uno specifico progetto esecutivo e per una superficie calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, e dall'allegato A della l.r. 71/1997. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare.

3. Le Province, con l'autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere.

4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabiliscono le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.

5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico forestale nell'ambito dei bacini montani, pedemontani e degli alvei torrentizi inattivi, nonché alla realizzazione di opere di prevenzione agli incendi boschivi all'interno dei boschi come definiti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 13. (Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici).

1. I boschi realizzati, migliorati, trasformati e quelli convertiti all'altofusto, nonché gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con contributi finanziari pubblici, anche parziali, sono gestiti secondo un apposito piano colturale.
2. Il piano, presentato dal proprietario o dal possessore del bosco, è approvato dall'ente che concede il finanziamento.
3. I terreni rimboschiti prima dell'entrata in vigore della presente legge per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione sono riconsegnati ai legittimi proprietari.
4. Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una copertura o un attecchimento inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti. Nei relativi terreni le Province autorizzano il ripristino delle colture agrarie per almeno dieci anni a condizione che gli aventi diritto versino sul fondo provinciale di cui all'articolo 12, comma 5, un importo pari ad euro 300,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno rimesso in coltura. L'età del rimboschimento fallito può essere inferiore a venti anni qualora ciò sia previsto da disposizioni della Commissione europea.

Art. 14. (Libro regionale dei boschi da seme).

1. Presso la struttura regionale competente in materia di foreste è istituito il libro regionale dei boschi da seme nel quale vengono iscritti i boschi, gli arboreti e le piante relative alle specie di cui all'articolo 20 da cui approvvigionarsi di seme.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del libro.

Art. 15. (Disposizioni di difesa fitosanitaria).

1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali monumentali hanno l'obbligo, entro sette giorni, di dare comunicazione della presenza di organismi nocivi al servizio fitosanitario di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), il quale comunica al proprietario e all'ente competente all'autorizzazione ai tagli boschivi gli interventi da effettuare anche in deroga alle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
2. Per la lotta al cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*" di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 aprile 1998 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*") i proprietari dei platani (*Platanus* sp. pl. e relativi ibridi) che intendono compiere interventi di qualunque tipo, compresi quelli che coinvolgono l'apparato radicale, devono chiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale.

Art. 16. (Demanio forestale regionale).

1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera h), della medesima legge regionale.
2. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguire i seguenti fini:
 - a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
 - b) tutela paesistico-ambientale e storico-culturale;
 - c) valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo- pastorali e dei prodotti primari e secondari da queste ottenibili, in sintonia con le esigenze prioritarie di riqualificazione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale regionale;

d) protezione della fauna selvatica e salvaguardia del patrimonio biogenetico.

3. Gli utili ricavati dalla gestione del demanio sono destinati alla gestione del demanio stesso, alla forestazione e agli usi civici.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale, su parere conforme della Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, determina i criteri di riparto dei finanziamenti previsti per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

5. La Regione acquisisce prioritariamente i boschi e gli arboreti iscritti nel libro di cui all'articolo 14 per destinarli al proprio demanio forestale.

Art. 17. (Vivai forestali regionali).

1. I vivai forestali possono essere gestiti dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).

2. I vivai producono materiale di propagazione forestale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie; producono materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria; forniscono inoltre gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

Art. 18. (Organizzazioni montane).

1. Le Comunanze, le Università degli Antichi Originari e le Associazioni Agrarie, comunque denominate, partecipano anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo 1 della presente legge.

CAPO III

Difesa dei boschi dagli incendi

Art. 19. (Prescrizioni e divieti).

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

individuare le zone che, per loro caratteristiche, debbono essere sottoposte a vincolo paesaggistico, la disposizione normativa "prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalla opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione, interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva. Fatto che, invece la normativa citata ha appunto voluto vietare"»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1829 del 07/07/2011 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Giovanni Zucchini

Sintesi: Mentre la disciplina forestale tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio.

Estratto: «Più in generale, giova sottolineare, a proposito della materia della tutela delle zone boschive e dell'ecosistema forestale, come la stessa sia disciplinata a livello statale dal R.D.L. n. 3267/1923 (recante: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), nonché, dai regolamenti adottati in attuazione di quanto previsto all'art. 10 del cit. regio decreto, fra i quali rientra anche quello n. 1/1993 della Regione Lombardia. Sempre a livello regionale, va altresì citata la L.R. Lombardia 5 aprile 1976 n. 8 (recante "Legge forestale regionale") e ss. m. e i., nonché, la L.R. 8/76, poi abrogata e sostituita dalla L.R. n.27/2004 (recante: " Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale").In sostanza, stando alla normativa sopra richiamata, si deve ritenere che, mentre la disciplina forestale tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio (sulla diversità degli interessi che le normative sottese, rispettivamente, al vincolo forestale e a quello paesistico, sono volte a tutelare, cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 09 ottobre 2000, n. 5395).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2765 del 10/05/2011 - Relatore: Fulvio Rocco - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: Le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia.

Estratto: «In tal senso, la Sezione ha evidenziato che A.C.E. "aveva impugnato dinanzi al T.A.R. la deliberazione della Giunta municipale di Ariccia n. 113 del 9 maggio 2008, di integrazione del "Catasto degli incendi boschivi e delle aree buscate e dei pascoli percorsi dal fuoco",nonché la presupposta deliberazione della stessa Giunta municipale n. 72 del 31

marzo 2008; con motivi aggiunti aveva quindi impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 luglio 2008 mediante la quale, disattendendosi le osservazioni della predetta società, è stato approvato l'elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, relativamente al terreno di proprietà della stessa società sito nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 21 novembre 2000 n. 353. Con la sentenza appellata il tribunale ha rilevato che il dato storico dello svilupparsi di un incendio in data 9 agosto 2003 è obiettivamente desumibile dagli accertamenti svolti dagli organi comunali, dai Vigili del Fuoco e dagli altri enti competenti, mentre sussistevano elementi di incertezza in ordine al fatto che la perimetrazione dell'incendio comprendesse anche l'area di proprietà della società ricorrente. Peraltro, in punto di diritto, il primo giudice aveva ritenuto che, nella specie, stante la presenza di un uliveto nell'area in questione, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della normativa dettata in materia di "incendiboschivi" dalla citata L. 353 del 2000. Il Collegio è dell'avviso che l'appello del Comune di Ariccia sia fondato. Anzitutto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sono in realtà ravvisabili ragionevoli indizi per dubitare del fatto che l'area di proprietà della società interessata fosse stata effettivamente percorsa dall'incendio, in considerazione dell'accurata istruttoria compiuta dai competenti uffici comunali - non smentita in concreto neppure da precisi elementi ed argomentazioni in senso contrario contenuti nella perizia di parte ricorrente - risultando documentato che gli interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco hanno sicuramente riguardato i terreni confinanti; che le conseguenze dell'incendio sulla proprietà in questione si sono manifestate anche con la riduzione della vegetazione, che nell'anno 2000 comprendeva trecento piante ultracentenarie, mentre, da una perizia relativa all'anno 2006, risulta la presenza di soli centocinquanta alberi in uno "stato vegetativo con chioma di area inferiore a quanto riscontrato nell'anno 2000"; che gli esposti presentati da cittadini riguardavano proprio la ricorrenza di incendi sulla proprietà in questione.

2. - Chiarito quanto sopra, in punto di fatto, può ora passarsi all'esame delle disposizioni di legge da applicare nelle aree percorse dal fuoco, fortemente limitative delle possibilità edificatorie delle aree stesse. Ai sensi dell'art. 2 della ripetuta L. 353 del 2000, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Nel successivo art. 10, comma 1, primo periodo, è poi espressamente stabilito che "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni". Nella sentenza appellata si afferma, in sostanza, che seppure il surriportato art. 2 fornisca una definizione più ampia dell'incendio boschivo, le successive prescrizioni limitative poste dall'art. 10 riguarderebbero soltanto le ipotesi espressamente indicate relative agli incendi sulle zone boscate ed i pascoli, con esclusione, in particolare, delle zone arborate, come quella in questione già coltivata ad uliveto. Come puntualmente osservato dal Comune appellante, tuttavia, tale interpretazione restrittiva non può essere condivisa alla luce di una valutazione sistematica della normativa in materia e delle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge. In base alla definizione fornita dal D.L.vo 18 maggio 2001, n. 227, riguardante il settore forestale, viene precisato all'art. 2, comma 1, che "i termini bosco, foresta e selva sono equiparati"; all'art. 6, comma 1, che "Nelle more della emanazione delle norme regionali...si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo...". Nella Regione Lazio le norme in materia di gestione delle

risorse forestali sono state dettate dalla L.R. 28 ottobre 2002, n. 39, che all'art. 4, dopo aver fornito al primo comma una definizione di bosco sostanzialmente equivalente a quella del menzionato decreto legislativo, precisa al comma 2 quanto segue: "Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni" non solo gli appezzamenti coperti da vegetazione arborea comprendente i castagneti da frutto e le sughere, ma pure "le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti..." aventi determinate caratteristiche. Dal quadro normativo sopra delineato emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non certo riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltretutto coltivazioni da frutto di vario genere. Per quanto concerne specificamente gli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, non sembra superfluo ricordare che è comunque ancora vigente la disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti. Tutto ciò considerato, appare evidente che le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, come ritenuto in prime cure, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto – per quanto ora particolarmente interessa – con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia, come ben messo in evidenza anche dalla giurisprudenza del giudice penale (cfr. Cass. Sez. I. penale, 4 marzo 2008, n. 14209). Per le ragioni sopra esposte le determinazioni comunali impugnate in primo grado risultano esenti dai vizi dedotti dalla società ricorrente e, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Ariccia e in riforma dell'appellata sentenza del T.A.R. Lazio n. 11246 del 2009, il ricorso in primo grado deve essere respinto" (cfr. decisione cit., pag. 28 e ss.).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2705 del 05/05/2011 - Relatore: Raffaele Potenza - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: Il giudice amministrativo non può essere chiamato ad esaminare, indicandone eventuali effetti, la distinzione botanica tra piante di minor valore, destinate alla produzione di legname (bosco ceduo), e piante da frutto; e ciò in quanto la tutela di un bosco mediante il vincolo viene apprestata dall'ordinamento quale bene ambientale unitariamente considerato, poiché comprendente molteplici aspetti di utilità pubblica (qualitativi arborei, di stabilità geologica, o di fruibilità del verde), il cui concorso non permette quindi di operare logiche distinzioni all'interno di un bene tutelato perché complessivamente ritenuto di utilità per la comunità locale.

Estratto: «1.4- Il quarto mezzo denuncia a carico della sentenza carenza di motivazione sulle ragioni della incompatibilità dell'intervento col vincolo, evidenziandosi l'illogicità delle ragioni accolte dal TAR, che tale incompatibilità ha confermato; secondo l'appellante, la relazione cui l'amministrazione si è riferita non potrebbe supportare l'asserita incompatibilità, attesa la presenza di specie arboree differenti rispetto a quelle che

giustificano la tutela del bosco. In proposito il Collegio non ritiene che il giudice amministrativo possa essere chiamato ad esaminare, indicandone eventuali effetti, la distinzione botanica tra piante di minor valore (Orno Ostrieto Tipico), destinate alla produzione di legname (bosco ceduo), e piante da frutto (quali il castagno "Castanea sativa"); e ciò in quanto, come già ripetutamente evidenziato, la tutela di un bosco mediante il vincolo viene apprestata dall'ordinamento quale bene ambientale unitariamente considerato, poiché comprendente molteplici aspetti di utilità pubblica (qualitativi arborei, di stabilità geologica, o di fruibilità del verde), il cui concorso non permette quindi di operare logiche distinzioni all'interno di un bene tutelato perché complessivamente ritenuto di utilità per la comunità locale. Resta infatti fermo il principio generale per cui tali valutazioni, attenendo al "pregio" del bene, sono in concreto riservate all'autorità preposta alla gestione del vincolo (nella fattispecie espressasi nella relazione tecnico-forestale in atti), risultando perciò difficilmente sindacabili in sede di legittimità amministrativa.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.9690 del 10/03/2011 - Relatore: Luca Ramacci - Presidente: Giuliana Ferrua

Sintesi: Non spetta al proprietario dell'area procedere ad una soggettiva valutazione delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la riconducibilità alla definizione di "macchia mediterranea" così come definita dal D.Lgs. 227/2001.

Sintesi: La formulazione letterale della definizione di bosco operata dal D.Lgs. 227/2001 vi fa rientrare sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva".

Estratto: «Anche la presenza di "macchia mediterranea", che il menzionato D.Lgs. ricomprende nella nozione di bosco indipendentemente, secondo il dato letterale, dalla presenza della vegetazione forestale arborea di cui si è appena detto, avrebbe caratterizzato l'area come vincolata. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, infatti, non spetta certo al proprietario dell'area procedere ad una soggettiva valutazione delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la riconducibilità alla definizione di "macchia mediterranea" secondo i riferimenti contenuti nella sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007) richiamata dal ricorrente. Peraltro la ricordata decisione si esprime chiaramente nel senso che la formulazione letterale della definizione fa rientrare nella nozione di bosco "sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo, sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva" aggiungendo di non condividere quella giurisprudenza (Sez. 3 n. 6011, 14 dicembre 2001 e n. 48118, 4 novembre 2011) che pur avendo meritoriamente distinto "secondo criteri botanici, le nozioni di macchia alta, macchia bassa e macchia rada o gariga" ha del tutto ignorato la definizione contenuta nel menzionato D.Lgs. n. 227 del 2001.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE n.177 del 05/01/2011 - Relatore: Raffaele Capozzi
- Presidente: Severo Chieffi

Sintesi: L'elemento oggettivo del delitto di incendio, di cui all'art. 423 c.p., è costituito dall'esigenza di tutelare il patrimonio boschivo nazionale, inteso come un insieme di entità naturalistiche ritenute indispensabili per preservare il bene primario ed insostituibile della vita; e fra tali entità sono da ritenere ricomprese anche le estensioni di terreno con caratteri di boscaglia, macchia mediterranea e sterpaglia, atteso che anche tali tipi di terreno svolgono una funzione indispensabile, similmente ai boschi ed alle foreste, per preservare gli equilibri climatici.

Estratto: «La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso di ritenere che il delitto di incendio, di cui all'art. 423 c.p., consiste in una combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi con potenza distruttiva tale da non potersi facilmente contenere e spegnere, il cui elemento psicologico consiste nel dolo generico e cioè nella preordinata volontà di cagionare un incendio, a prescindere dai motivi che possano aver indotto il soggetto ad agire (cfr. Cass. 1, 16.11.199 n. 14592, rv. 216129).Applicando tali principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, è dato rilevare come i giudici di merito, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, hanno ritenuto che i due incendi causati dal L.G., siano stati di rilevante potenzialità espansiva e diffusiva, dimostrata dal fatto che in pochi minuti le fiamme, in entrambi i casi, avevano comunque distrutto un'apprezzabile superficie di terreno, esteso circa duecento metri quadrati; ed in entrambe le occasioni il fuoco era stato spento in poco tempo solo perché fortunatamente erano stati predisposti in loco dei servizi di controllo con i volontari della protezione civile, i quali avevano potuto agire con assoluta tempestività. Va poi ritenuto che i due incendi di aree boscate ascritti all'odierno ricorrente, possono qualificarsi come incendio boschivo ai sensi dell'art. 423 bis c.p., introdotto dal D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito nella L. 6 ottobre 2000 n. 275.L'elemento oggettivo del reato in esame è costituito dall'esigenza di tutelare il patrimonio boschivo nazionale, inteso come un insieme di entità naturalistiche ritenute indispensabili per preservare il bene primario ed insostituibile della vita; e fra tali entità sono da ritenere ricomprese anche le estensioni di terreno con caratteri di boscaglia, macchia mediterranea e sterpaglia, atteso che anche tali tipi di terreno svolgono una funzione indispensabile, similmente ai boschi ed alle foreste, per preservare gli equilibri climatici (cfr. Cass. 1, 4.3.08 n. 14209, rv. 239766; Cass. 1 28.1.08 n. 7332, rv. 239161; Cass. 1 30.4.01 n. 25935, rv. 219589).»

TRIBUNALE DI CASSINO, SEZIONE PENALE del 21/10/2010 - Relatore: Angelo Valerio Lanna -
Presidente: Angelo Valerio Lanna

Sintesi: L'art. 423 bis c.p. deve essere coordinato con il testo della legge quadro in materia di incendi boschivi, ossia la L. 21.11.2000, n. 353, per cui l'incendio boschivo deve essere inteso alla stregua di un fuoco con suscettività ad espandersi su aree buscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Estratto: «Il giorno (...), un'area boschiva demaniale di circa seimila metri quadrati di superficie, sita in Cassino nei pressi dell'ex Vivaio Sa., fu interessata da un fuoco di vaste proporzioni. Può darsi immediatamente per assodato che tale rogo fosse ontologicamente conforme alla nozione penalistica di incendio. Questo infatti, per consolidata giurisprudenza, deve essere inteso come un fuoco di grandi proporzioni, dotato di incontrollabile forza espansiva, di notevoli capacità distruttive, caratterizzato da una inarrestabile potenzialità offensiva. Ecco l'insegnamento del Supremo Collegio: "Gli elementi costitutivi del reato di incendio, classificato tra i delitti contro l'incolumità pubblica, vanno identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività delle stesse, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi e nella difficoltà di "spegnimento" (Cass. Sez. 1 Pen., n. 14592, del 16.11.1999 e, nei medesimi termini, Cass. Sez. 1 Pen., n. 1802, del 27.3.1995.). Ancora: "In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio" (Cass. Sez. 4 Pen., n. 2805, del 6.12.1988). Un fuoco, insomma, di una tale potenza ed intensità, connotato da un così terribile potere devastante, da una tale invincibile attitudine alla propagazione, da essere idoneo a rappresentare un concreto, imminente pericolo, per la pubblica incolumità. Nozioni teoriche enucleate con specifico riferimento alla norma generale di cui all'art. 423 c.p., ma che, ovviamente, possono mutarsi anche in relazione al paradigma normativo di natura colposa oggi sussunto in incolpazione; in ordine al quale, anzi, è addirittura intervenuta una cristallizzazione legislativa di tali concetti. L'art. 423 bis c.p., infatti, fu inserito dall'art. 1 D.L. 4.8.2000, n. 220, convertito in L. 6.10.2000, n. 275, che deve essere coordinata con il testo della legge quadro in materia di incendi boschivi, ossia la L. 21.11.2000, n. 353. Questa dispone, all'art. 2, che l'incendio boschivo deve essere inteso alla stregua di un fuoco con suscettività ad espandersi su aree buscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. La Cassazione, d'altronde, ha ribadito l'orientamento sopra riportato, anche in relazione alla nuova figura delittuosa tipizzata (cfr. Cass. Sez. Pen. 3, n. 23201, del 21.3.2003 e Sez. Pen. 1, n. 25935, del 30.4.2001).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1078 del 14/04/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi: Mentre la disciplina normativa forestale tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio.

Estratto: «Il Collegio ritiene opportuno premettere – per una migliore comprensione della concreta fattispecie all'esame – che la materia della tutela delle zone boschive e dell'ecosistema forestale è disciplinata, a livello statale, dal R.d.l. n. 3267/1923 (recante: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani") e dal d.lgs.n. 227/2001 (recante: "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"); e, a livello regionale, dalla L.R. Lombardia

n.27/2004 (recante: “ Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”).Indi, come puntualmente rilevato dalla difesa resistente, va chiarito che, mentre la disciplina normativa forestale tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio.Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorran tre distinti atti autorizzativi:- l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n.3267/1923, 4 d.lgs.n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004;- l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005;- il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale.»

TAR MARCHE n.23 del 25/01/2010 - Relatore: Giovanni Ruiu - Presidente: Luigi Passanisi

Sintesi: In linea con quanto disposto dall' art. 2 comma 3, lett. b) d.lg. 8.6.2001 n. 227, la nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale.

Sintesi: Il bosco coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.

Sintesi: Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo.

Estratto: «3.4 La tesi di parte ricorrente, sostenuta da una perizia di parte depositata il 9.2.2009, è che la vegetazione nelle zone individuate dal parere del Corpo forestale non abbia le caratteristiche di bosco come delineate dalla Legge Forestale Regionale. All’art. 2 la legge regionale 6/05 definisce “bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche.” La tesi di parte ricorrente è che le formazioni vegetali contigue ad un bosco ed aventi le medesime caratteristiche non possano essere considerate bosco se non hanno le caratteristiche prevista dalla legge di cui sopra.3.5 In realtà risulta evidente, a parere del Collegio, che la definizione di bosco riportata dalla norma si presenta particolarmente estesa, comprendendo le formazioni da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo. In particolare la giurisprudenza ha già ritenuto, con riguardo alla legislazione nazionale che, in linea con quanto disposto dall' art. 2 comma 3, lett. b) d.lg. 8.6.2001 n. 227,

la nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale (Tar Piemonte 30.10.2008 n. 2722). Ancora, la Corte di Cassazione, con riferimento alla normativa nazionale, ha affermato che il bosco coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo (Cass.Penale 20.6.2007 n. 24258).»

CORTE COSTITUZIONALE n.316 del 04/12/2009 - Relatore: Paolo Maddalena - Presidente: Francesco Amirante

Sintesi: L'art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, è costituzionalmente legittimo poiché la competenza in materia di ZPS e ZSC è esclusivamente statale e il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, recante i criteri minimi uniformi, è vincolante per le Regioni ordinarie.

Estratto: «2.2. - Per quanto attiene all'art. 18, comma 1, della legge attualmente impugnata, la Regione Veneto non contesta la competenza statale in materia, riconosciuta dalla citata sentenza n. 104 del 2008, né la obbligatoria applicazione del d.m. 17 ottobre 2007 (che riferisce di avere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, senza tuttavia chiarire i motivi di tale impugnazione) e neppure contesta che sussista il contrasto prospettato dal ricorrente tra il decreto ministeriale e la delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006 (cui le norme impugunate fanno rinvio), ma afferma che la disposizione censurata andrebbe interpretata diversamente. In particolare, la difesa regionale sostiene che l'inciso «le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella delibera della Giunta regionale 27 luglio 2006, n. 2371» andrebbe interpretato non nel senso (presupposto dal ricorso statale) che le Province e gli altri enti locali dovrebbero adottare piani di gestione conformi alle indicazioni della delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006 (e, pertanto, in parte qua, difforni dal d.m. 17 ottobre 2007), ma nel senso che tali enti debbano adottare i piani di gestione solo laddove ciò sia previsto dalla suddetta delibera. Il rinvio alla delibera n. 2371 del 2006 atterrebbe, pertanto, all'an dell'adozione dei vari piani, ma non al loro contenuto, il quale dovrebbe invece essere conforme ai criteri minimi dettati dal d.m. 17 ottobre 2007, nonché a quelli che saranno dettati dalla Giunta regionale in base al potere conferitogli dall'art. 18, comma 2, della medesima legge regionale n. 4 del 2008. In proposito va osservato che l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2008 si riferisce alla delibera n. 2371 del 2006 non solo per l'individuazione dei casi in cui la tutela di un sito protetto imponga alla Provincia l'adozione di un piano di gestione, ma anche per l'indicazione delle misure di conservazione ivi indicate. La disposizione impugnata prevede, infatti, espressamente non solo l'adozione dei piani da parte delle Province, ma anche che questi siano conformi alle misure di conservazione individuate nella predetta delibera regionale. Alla luce dell'evidente contrasto tra il d.m. 17 ottobre 2007 e la delibera della Giunta regionale n. 2371 del 2006 e considerato che la

disciplina recata da detta delibera riduce la tutela ambientale delle aree ZPS (sia laddove non vieta l'esercizio venatorio nel mese di gennaio sia laddove vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici non in tutte le ZPS, ma solo in casi specifici), deve, conseguentemente, essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2008.2.4. - Deve, poi, dichiararsi, per le stesse ragioni e sempre in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008. Il richiamo delle sole linee guida ministeriali del 2002 ed il mancato richiamo del d.m. 17 ottobre 2007 quali vincoli per la Giunta regionale nell'emanare la delibera che definirà «le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi», contrariamente a quanto assume la difesa regionale, non possono ritenersi una innocua dimenticanza, superabile in via interpretativa, bensì costituiscono una chiara lesione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Con tale omissione, infatti, la legge regionale, implicitamente, autorizza la Giunta a continuare a dare attuazione alla propria deliberazione n. 2371 del 2006 anche là dove questa fosse in contrasto con il sopravvenuto d.m. 17 ottobre 2007.P.Q.M.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.11246 del 17/11/2009 - Relatore: Mariangela Caminiti - Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi: La questione se un uliveto possa essere considerato “bosco” o area assimilabile allo stesso o area arborata va risolta alla luce della normativa in materia (artt. 3 e 4 della L.R. Lazio n. 39 del 2002 e art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001), laddove nessuna delle fattispecie ivi descritte indica comprese nelle stesse le coltivazioni di ulivo e tanto meno qualifica queste ultime come vegetazione arborata rientrante nel patrimonio forestale, selvatico, naturalistico (protetto dall’art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Estratto: «Tanto premesso, vi è la necessità di accertare se l’area di proprietà della società possa essere considerata “bosco” o area assimilabile e , anche “area arborata” (di cui all’art.2).Al riguardo, occorre rilevare che detta area, al momento della variante, aveva una destinazione di PRG “agricola speciale” (per realizzazione di impianti industriali per la zootecnia), Zona E 5: quindi, una destinazione diversa da quella relativa a pascolo o a bosco (tale destinazione nel PRG vigente non risulta contestata dal Comune). Inoltre, nel PTPR in questione l’area ricade in Zona AR17 “grossi insediamenti produttivi e di servizi esistenti “ o “in corso di realizzazione”, destinazione che, come tale, esclude che l’area stessa possa essere considerata come “boscata” o a destinazione a “pascolo” (anche tale aspetto non appare smentito dal Comune).Del resto, risulta incontestato che l’area in questione è coltivata ad ulivi, ciò sia per espressa dichiarazione della società ricorrente (confermata anche nella relazione di consulenza tecnica Arch. Severi/Dott.Cantiani) nonché per espressa conferma contenuta negli atti del Comune (vedi, Rapporto Prot. civ. Intervento 93 del 9.8.2003; Rapp. Intervento n.34000/2002 Vigili del Fuoco Nemi del 9.8. 2003; Rapp. Intervento n.34121-acquisiti dalla PM; Comando Vigili del Fuoco di Roma nota 25.5.2007; Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione Rocca di Papa 22.5.2007; perizia giurata del Consulente tecnico del Comune dott Abatini).Pertanto, anche il Comune da un lato ha

confermato la presenza di un uliveto nell'area in questione, e , quindi, non della presenza di zona boscata e pascolo, dall'altro però sulla base anche della nuova perizia tecnica (Agronomo Dott. F. Dezzi) ha definito detto uliveto come area arborata (per la presenza anche di sterpi) facendo derivare da ciò la qualificazione di bene protetto dalla normativa vincolistica e limitativa di cui alla citata legge n. 353 del 2000. Tale questione nodale se un uliveto possa essere considerato "bosco" o area assimilabile allo stesso o area arborata va risolta alla luce della richiamata normativa in materia laddove, come già detto, nessuna delle fattispecie ivi descritte (negli artt. 3 e 4 della L.R. n. 39 del 2002 e art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001) indica comprese nelle stesse le coltivazioni di ulivo e tanto meno qualifica queste ultime come vegetazione arborata rientrante nel patrimonio forestale, selvatico, naturalistico (protetto dall'art. 2 della Legge n. 353 del 2000).»

CORTE COSTITUZIONALE n.105 del 18/04/2008 - Relatore: Paolo Maddalena - Presidente: Franco Bile

Sintesi: Sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso.

Estratto: «Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull'unitario bene ambientale, vedi sentenza n. 378 del 2007). Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza n. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Ciò peraltro non toglie, come è stato ribadito anche nell'ultima sentenza citata, che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate. Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente, come peraltro sembra riconoscere la stessa Regione Veneto, alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della «sostenibilità degli ecosistemi forestali».»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.48118 del 15/12/2004 - Relatore: Alfredo Teresi - Presidente: Giuseppe Savignano

Sintesi: La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica e in particolare nella legge Galasso, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma

anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della ratio della legge n. 431 del 1985, una concezione quantitativa e restrittiva del bosco.

Sintesi: In materia di protezione delle bellezze naturali, alla nozione di territorio coperto da bosco di cui alla legge n. 431 del 1985 può essere ricondotta solo una parte della c.d. macchia mediterranea, e in particolare quella con caratteristiche di macchia alta cioè interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto (quali lecci, querce da sughero, carrubi, olivastro e simili) o di essenze arbustive di elevato sviluppo (quali corbezzoli, alterni, filliree e simili) con esclusione di quelle altre forme di associazione vegetale che vanno sotto il nome di macchia bassa e di macchia rada o gariga.

Estratto: «La nozione di "territori coperti di... boschi", beni rientranti tra quelli sottoposti a vincolo paesaggistico dall'art. 146 comma 1^a lett. g) decreto legislativo n. 490/1999, non può avere una portata riduttiva sì da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico. In materia di tutela paesaggistica, questa Corte ha affermato che "i territori coperti da boschi e foreste e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento sono assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzate" (Cass. Sez. 3^a, 6.04.1993, RV. 193637). La Corte ha pure puntualizzato che "la nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica e in particolare nella legge Galasso, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della ratio della legge n. 431 del 1985, una concezione quantitativa e restrittiva del bosco" (Cass. Sez. 3^a, 2.07.1994, RV. 198385; Sez. 3^a, 26.03.1997, Lui). I giudici di merito hanno correttamente qualificato l'area sulla quale ha operato l'imputato come "territorio coperto da bosco" alla stregua del suddetto criterio, conforme peraltro all'indirizzo di questa Corte secondo cui "in materia di protezione delle bellezze naturali, alla nozione di territorio coperto da bosco di cui alla legge n. 431 del 1985 può essere ricondotta solo una parte della c.d. macchia mediterranea, e in particolare quella con caratteristiche di macchia alta, cioè interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto (quali lecci, querce da sughero, carrubi, olivastro e simili) o di essenze arbustive di elevato sviluppo (quali corbezzoli, alterni, filliree e simili) con esclusione di quelle altre forme di associazione vegetale che vanno sotto il nome di macchia bassa e di macchia rada o ganga" (Cass. Sez. 3^a, a 6011/2001, RV. 221164).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.6871 del 25/05/2000 - Relatore: Bruno Durante - Presidente: Antonio Iannotta

Sintesi: Secondo quanto previsto dal R.D. n. 3267 del 1923, costituisce bosco il terreno vincolato a scopi idrogeologici, nel quale si trovano piante forestali già adulte o in via di accrescimento in numero adeguato, a prescindere dalla densità delle medesime.

Sintesi: A norma dell'art. 7, R.D. n. 3267 del 1923, realizza una trasformazione colturale rilevante l'estirpazione delle piante boschive e l'aratura del terreno, comportando

sostituzione della coltura in atto con altra, che non deve necessariamente essere arborea, ma può ben essere di qualsiasi genere.

Estratto: «Il motivo contiene tre censure. La prima è che, male interpretando le risultanze processuali, la sentenza impugnata abbia ravvisato nella specie quella radicale trasformazione colturale prevista dall'art. 7, R.D. n. 3267 del 1923. La censura è inammissibile nella parte che concerne la valutazione delle prove in quanto per il tramite del vizio di motivazione viene sollecitato il riesame del merito della controversia, non consentito al giudice di legittimità, mentre per il resto è infondata. A questo proposito vale considerare che, secondo quanto previsto dal R.D. n. 3267 del 1923, costituisce bosco il terreno vincolato a scopi idrogeologici, nel quale si trovano piante forestali già adulte o in via di accrescimento in numero adeguato, a prescindere dalla densità delle medesime. Inoltre, concreta trasformazione colturale rilevante a norma dell'art. 7, R.D. n. 3267 del 1923 l'estirpazione delle piante boschive e l'aratura del terreno, comportando sostituzione della coltura in atto con altra, che non deve necessariamente essere arborea, ma può ben essere di qualsiasi genere.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1396 del 22/02/1996 - Relatore: Mario Cicala - Presidente: Francesco Enrico Rossi

Sintesi: Si deve ritenere manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di costituzionalità dell'art. 183 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, che sottopone al regime dell'utilizzazione controllata i terreni boschivi e montani, a tutela dell'ambiente, in quanto tale regime si riferisce a tutti coloro che abbiano, a vario titolo, dei suoli nella zona (che per ragioni di interesse generale è particolarmente tutelata), per cui la limitazione è ob rem e non pone problemi di disuguaglianza, mancando, appunto l'identità di situazione di partenza con la generalità dei cittadini.

Estratto: «Con il settimo motivo (mancata pronuncia e motivazione su un punto decisivo) il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia circa l'eccezione di incostituzionalità, per mancata previsione di un indennizzo, della normativa impositiva del vincolo idrogeologico. Basterà per respingere questo motivo ricordare che l'esistenza del vincolo paesaggistico od idrogeologico non è, di per sé, ostativa a qualsiasi forma di edificazione (Cons. Stato, sez. V 4 gennaio 1993, n. 26). Anche per questo motivo si deve ritenere manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di costituzionalità dell'art. 183 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, che sottopone al regime dell'utilizzazione controllata i terreni boschivi e montani, a tutela dell'ambiente, in quanto tale regime si riferisce a tutti coloro che abbiano, a vario titolo, dei suoli nella zona (che per ragioni di interesse generale è particolarmente tutelata), per cui la limitazione è ob rem e non pone problemi di disuguaglianza, mancando, appunto l'identità di situazione di partenza con la generalità dei cittadini, mentre il regime autorizzatorio è pur sempre soggetto ai principi del giusto procedimento, e comunque le eventuali illegittimità sono pur sempre denunciabili in via giurisdizionale (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 1987, n. 94)»

Sintesi: Le carte topografiche prodotte in giudizio costituiscono idonea prova della esistenza del vincolo idrogeologico su un terreno, dal momento che l'attività amministrativa di imposizione del vincolo si concreta proprio nella indicazione su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta dell'Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, dei terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.

Estratto: «Con il secondo motivo di ricorso il sig. G.R. denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2700 c.c. - Violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 r.d. 30.12.1923 n. 3267 e degli artt. da 1 a 12 e 32 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126 - Mancata motivazione sul punto - Violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto dimostrata la sussistenza del vincolo idrogeologico, nonostante la carenza di prova sul punto. Deduce in proposito l'inidoneità dei verbali di accertamento, facenti fede solo dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da loro compiuti, e dei documenti prodotti dall'Ispettorato, riguardanti contrade diverse dalla "Cimia", ovvero concernenti colture a sughereto, non rilevanti nel presente giudizio. Aggiunge che manca, comunque, la prova che il vincolo idrogeologico - pur risultante, in ipotesi, nella carta topografica dell'amministrazione forestale - sia stato effettivamente imposto secondo la procedura regolata dal r.d. 30.12.1923 n. 3267 (artt. 2, 3, 4 e 5) e dal r.d. 16 maggio 1926 n. 1126 (artt. 4, 9, 10), obbligatoria in ogni sua parte per la valida costituzione del vincolo. Anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato. Invero le carte topografiche prodotte nel giudizio costituiscono di certo idonea prova della esistenza del vincolo, dal momento che l'attività amministrativa di imposizione del vincolo si concreta proprio nella indicazione su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta dell'Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, dei terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.»

AMBIENTE --> BOSCHI E FORESTE --> AREE VINCOLATE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2389 del 02/05/2013 - Relatore: Carlo Saltelli - Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: A causa della sua ratio ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione, la autorizzazione di cui agli artt. 1 e 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l'attività edificatoria, con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall'attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.

Sintesi: Il divieto di rimozione di alberi per finalità idrogeologiche ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 3267 del 1923 è legittimo qualora la conservazione di colture boschive attenga alla stabilità dei terreni e al regime delle acque.

Estratto: «Occupandosi delle disposizioni dei ricordati artt. 1 e 7 del R.D. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, a causa della sua ratio ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione, la autorizzazione in questione riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ivi compresa in particolare l'attività edificatoria (C.d.S., sez. VI, 31 dicembre 1988, n. 1347; 29 marzo 1983, n. 161; 25 maggio 1979, n. 395), con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall'attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione (C.d.S., sez. V, 14 aprile 1993, n. 480). Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e dell'equilibrio geologico o idraulico per evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell'ambiente, pregiudicandone l'equilibrio idrogeologico (C.d.S., sez. V, 3 gennaio 1992, n. 4; sez. VI, 2 marzo 1987, n. 94): è stato così ritenuto legittimo il divieto di rimozione di alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi del ricordato art. 7) qualora la conservazione di colture boschive attiene alla stabilità dei terreni e al regime delle acque (C.d.S., sez. VI, 30 ottobre 1985, n. 571).»

TAR PUGLIA, SEZIONE II BARI n.1841 del 26/10/2012 - Relatore: Antonio Pasca - Presidente: Sabato Guadagno

Sintesi: Un'area qualificabile come bosco ai sensi dall'art. 142, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/04 e successive modificazioni, che prevede: "sono di interesse paesaggistico e comunque sottoposti a tutela ... i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227", deve ritenersi vincolata indipendentemente dalle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico.

Estratto: «Deve viceversa rilevarsi che la stessa stima operata dal Corpo Forestale dello Stato dovrebbe semmai ritenersi approssimativa per difetto, atteso che dalla relazione non si evince che siano state computate le superfici interessate da pregresso abusivo abbattimento di fragni di cui al verbale del 2008, né le radure di superficie inferiore a mq. 2000. Il vincolo sull'area in questione deriva pertanto dalla sua qualificabilità come bosco, indipendentemente dalle previsioni del P.U.T.T./P., per effetto di quanto previsto dall'art. 142, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/04 e successive modificazioni, che prevede: "sono di interesse paesaggistico e comunque sottoposti a tutela ... i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227".»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.240 del 29/02/2012 - Relatore: Alessio Falferi - Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: Il vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 R.D.L. n. 3267/1923 riguarda direttamente i terreni e non i boschi in quanto tali ed ha come finalità quella di prevenire smottamenti e

movimenti franosi in genere. Sotto tale profilo, la tutela può avere ad oggetto tutti gli interventi edificatori e consente alla pubblica amministrazione di adottare qualsiasi misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva (e, quindi, anche il divieto di edificabilità) per ragioni di tutela ambientale.

Estratto: «Del resto, giova ricordare che questo Tribunale, già con sentenza n. 1502/2011, su ricorso presentato dall'odierna ricorrente società Edilizia Le Roccelle Spa avverso il provvedimento regionale di valutazione di incidenza negativa in ordine ai medesimi fabbricati, aveva accertato "in maniera incontestabile che i terreni per cui è causa sono gravati dal vincolo di cui alla citata normativa, nei termini, modi e condizioni riportati nel piano di coltura" Con detta pronuncia si è anche precisato che, in linea generale, il vincolo di cui all'art. 1 R.D.L. n. 3267 - quale quello qui in esame - riguarda direttamente i terreni e non i boschi in quanto tali ed ha come finalità quella di prevenire smottamenti e movimenti franosi in genere. Sotto tale profilo, la tutela può avere ad oggetto tutti gli interventi edificatori e consente alla pubblica amministrazione di adottare qualsiasi misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva (e, quindi, anche il divieto di edificabilità) per ragioni di tutela ambientale. Ancora, è stata rilevata l'infondatezza della pretesa inopponibilità del vincolo in questione per essere intervenuto dopo l'acquisto dei terreni da parte della ricorrente. Infatti, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 del R.D.L. è disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5 (affissione all'Albo pretorio, fase delle contestazioni, pubblicazione) del medesimo Decreto, con la conseguenza che, in mancanza di prova –non fornita nel caso qui in esame - in ordine alla avvenuta contestazione da parte degli interessati secondo le modalità e termini indicati nelle ricordate disposizioni, l'area deve considerarsi definitivamente vincolata.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.276 del 14/02/2012 - Relatore: Gabriella Caprini - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: L'art. 10, comma 1, l. n. 353/2000 che vieta l'edificazione sui soprassuoli boschivi interessati da incendi e impedisce destinazioni diverse da quelle in atto prima dell'incendio stesso, mira a impedire che l'area possa divenire edificabile per il solo fatto dell'evento incendiario, onde va interpretata nel senso che tale divieto non si può estendere agli interventi costruttivi che sarebbero stati consentiti prima di detto evento.

Estratto: «III.1. - La disposizione che vieta l'edificazione sui soprassuoli boschivi interessati da incendi e impedisce destinazioni diverse da quelle in atto prima dell'incendio stesso, mira a impedire che l'area possa divenire edificabile per il solo fatto dell'evento incendiario, onde va interpretata nel senso che tale divieto non si può estendere agli interventi costruttivi che sarebbero stati consentiti prima di detto evento (Consiglio Stato, sez. V, 15 luglio 1998, n. 1048). Tale "ratio" della norma trova puntuale riscontro nel dato letterale della disposizione laddove si prescrive, nello specifico, che "le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni... È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data" (art. 10, comma 1, l. n. 353/2000).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1829 del 07/07/2011 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Giovanni Zucchini

Sintesi: Poiché in caso di intervento edilizio in zona sottoposta sia a vincolo forestale che paesistico, occorrono in origine almeno due distinti atti autorizzativi: l'autorizzazione forestale, ex artt. 7 e ss R.d. n.3267/1923 e l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004, ne consegue che – in caso di condotta plurioffensiva, idonea cioè, ad arrecare un vulnus ad entrambi i vincoli suddetti, paesistico e forestale - non vi sarà un concorso apparente di norme, con l'applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n.689/1981, ma un vero e proprio concorso di illeciti amministrativi diversamente sanzionati.

Estratto: «Si comprende, allora, perché, in caso di intervento edilizio abusivo in zona sottoposta sia a vincolo forestale che paesistico, occorrono, per quel che qui rileva, almeno due distinti atti autorizzativi:- l'autorizzazione forestale, ex artt. 7 e ss R.d. n.3267/1923, e la normativa attuativa regionale;- l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005 (oltre al titolo edilizio da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale).Con l'ulteriore conseguenza che – in caso di condotta plurioffensiva, idonea cioè, ad arrecare un vulnus ad entrambi i vincoli poc'anzi menzionati, paesistico e forestale - non vi sarà un concorso apparente di norme, con l'applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n.689/1981, ma un vero e proprio concorso di illeciti amministrativi diversamente sanzionati (cfr., in tema di pluralità di violazioni amministrative, Cassazione civile, sez. I, 08 settembre 2004, n. 18055, secondo cui non sussiste il concorso apparente di norme e non si fa luogo ad applicazione del principio di specialità, fra gli illeciti previsti dall'art. 27, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 8 del 1976, che punisce le violazioni degli obblighi stabiliti, in materia di terreni soggetti a vincolo idro-geologico nella regione Lombardia, dall'art. 25 della stessa legge, e mira al rispetto di regole formali, quale quella della preventiva autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di trasformazioni del territorio vincolato, e quello stabilito nell'art. 55 del regolamento regionale Lombardia n. 1 del 23 febbraio 1993, in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale valide nella Regione, “atteso che l'art. 27, comma 1, della legge reg. n. 8 cit., pone il principio di salvezza delle sanzioni stabilite per le violazioni dell'art. 25 anche per il caso in cui vi siano state violazioni delle norme contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923, fra i quali rientra anche quello n. 1 del 1993 della regione Lombardia, e che mira, con sanzione proporzionale al danno arrecato con la movimentazione - non autorizzata - dei terreni, alla tutela sostanziale dell'ambiente e al rispetto del vincolo - idrogeologico imposto in determinati luoghi”).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1078 del 14/04/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi: Nella regione Lombardia, in caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorranza tre distinti atti autorizzativi: l'autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n.3267/1923, 4 d.lgs.n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004; l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005; il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale.

Estratto: «Il Collegio ritiene opportuno premettere – per una migliore comprensione della concreta fattispecie all'esame – che la materia della tutela delle zone boschive e dell'ecosistema forestale è disciplinata, a livello statale, dal R.d.l. n. 3267/1923 (recante: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani") e dal d.lgs.n. 227/2001 (recante: "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"); e, a livello regionale, dalla L.R. Lombardia n.27/2004 (recante: " Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale").Indi, come puntualmente rilevato dalla difesa resistente, va chiarito che, mentre la disciplina normativa forestale tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio.Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorranza tre distinti atti autorizzativi:- l'autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n.3267/1923, 4 d.lgs.n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004;- l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005;- il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale.»

AMBIENTE --> BOSCHI E FORESTE --> IMBOSCHIMENTO/RIMBOSCHIMENTO

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.5827 del 11/06/2013 - Relatore: Roberto Politi -
Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: Se ai fini della rinnovazione del bosco, per "trattamento" s'intende il complesso di operazioni selvicolturali all'uopo messe in opera "nell'ambito di una determinata forma di governo" (e quest'ultima è intesa come "categoria di classificazione dei sistemi selvicolturali" finalizzati alla rinnovazione boschiva, basata sul processo di riproduzione all'uopo adottato), occorre giungere alla logica conclusione che il rapporto tra "governo" e "trattamento" di un bosco è una relazione tra genere e specie.

Sintesi: Con riguardo al risultato della rinnovazione boschiva, il trattamento è il complesso delle operazioni di selvicoltura (sinteticamente: l'attività di selvicoltura) realizzate allo scopo, mentre il governo è una categoria di classificazione di diversi sistemi selvicolturali accomunati dalla tipologia del processo di riproduzione adottato.

Sintesi: Poiché nella trasformazione di specie boschive non è in discussione – o non lo è necessariamente – il processo riproduttivo, ma solo il cambio di coltura, essa tecnicamente interviene nel trattamento boschivo e non a livello di mutamenti nell'ordine del sistema di governo del bosco.

Estratto: «3. La risposta scelta dalla commissione esaminatrice in ordine al quesito, cioè che per trasformazione in selvicoltura s'intende il "cambio della forma di trattamento", risulta appropriata anche da una semplice lettura dei testi professionali in materia forestale, non accompagnata da approfondite conoscenze tecniche. Il Dizionario della terminologia forestale pubblicato dall'Accademia italiana di scienze forestali e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche definisce la forma di trattamento come "singola operazione selvicolturale o, più di frequente, sistema ordinato di operazioni destinate a regolare l'evoluzione e soprattutto la rinnovazione di un bosco nell'ambito di una determinata forma di governo". "Forma di governo" – risposta al quesito scelta dall'odierno ricorrente e ritenuta errata dalla commissione esaminatrice – è definita, invece, una "categoria principale di classificazione dei sistemi selvicolturali, basata sul processo di riproduzione adottato ai fini della rinnovazione del bosco". La "trasformazione", infine, con riguardo alla selvicoltura è la "variazione delle composizioni di specie di un popolamento" (es.: sostituzione di conifere a ceduo). Se, dunque, ai fini della rinnovazione del bosco, per "trattamento" s'intende il complesso di operazioni selvicolturali all'uopo messe in opera "nell'ambito di una determinata forma di governo" (e quest'ultima è intesa come "categoria di classificazione dei sistemi selvicolturali" finalizzati alla rinnovazione boschiva, basata sul processo di riproduzione all'uopo adottato), occorre giungere alla logica conclusione che il rapporto tra "governo" e "trattamento" di un bosco è una relazione tra genere e specie: laddove con riguardo al risultato della rinnovazione boschiva: - il trattamento è il complesso delle operazioni di selvicoltura (sinteticamente: l'attività di selvicoltura) realizzate allo scopo; - mentre il governo è una categoria di classificazione di diversi sistemi selvicolturali accomunati dalla tipologia del processo di riproduzione adottato. Poiché nella trasformazione di specie boschive non è in discussione – o non lo è necessariamente – il processo riproduttivo, ma solo il cambio di coltura, essa tecnicamente interviene nel trattamento boschivo e non a livello di mutamenti nell'ordine del sistema di governo del bosco.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.180 del 24/01/2013 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: Dall'esame della L.R. Sicilia 16/1996 può dedursi che la natura di “ bosco” è data dalla presenza, su un terreno, e in una certa percentuale, di piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, senza che la legge faccia riferimento alcuno alle modalità con le quali queste piante si sono insediate: il legislatore regionale, come pure quello nazionale, non definisce da nessuna parte il concetto di “ terreno artificialmente rimboschito”, proprio in ragione del fatto che le modalità di nascita del bosco sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Estratto: «Infatti, per quanto l'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Monreale (debitamente impugnato), neghi la possibilità di costruzione nei boschi e nelle relative fasce di rispetto, deve considerarsi la normativa sopravvenuta, rappresentata dalla l.r. 16/96. L'art.

10 di tale legge ("Attività edilizia"), all'art. 1 stabilisce che "sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi." Tale fascia, per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari (quale quello in questione) è elevata a 200 metri (comma 2). Fermo restando che questa è la regola, il comma 9 stabilisce che "in deroga al divieto di cui al commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto". Pertanto, da questo si deduce che se un terreno boschivo è artificialmente rimboschito, sono ammessi limitati spazi per l'edificazione. La suddetta disposizione è immediatamente applicabile al caso di specie, in quanto i terreni "artificialmente rimboschiti" rientrano comunque nella categoria di "bosco": pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del Comune (pag. 7 della memoria del 7.12.2012), si tratta comunque di due categorie perfettamente omogenee e confrontabili, sicché ben può il comma 9 costituire eccezione ("deroga") al comma 1. Valga, al proposito, l'esame dell'art. 4 della stessa legge (Definizione di bosco). "Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento." (comma 1). "Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri." (comma 2). "I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco." (comma 4). "A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto." (comma 5). "Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale" (comma 5 bis). Dall'esame della normativa in questione, può dedursi che la natura di "bosco" è data dalla presenza, su un terreno, e in una certa percentuale, di piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, senza che la legge faccia riferimento alcuno alle modalità con le quali queste piante si sono insediate. È infatti noto a tutti che l'opera dell'uomo può portare al rimboscamento di terreni che, per incendi o calamità naturali, abbiano subito la perdita della vegetazione. In questo caso, piante di tipo forestale, vengono installate nei terreni, in luogo di quelle preesistenti: si parla di rimboschimento, espressione che, etimologicamente, significa "re-imboscare", ossia rimettere un bosco dove prima c'era, e in seguito non c'è più stato. Il legislatore regionale, come pure quello nazionale, non definisce da nessuna parte il concetto di "terreno artificialmente rimboschito", proprio in ragione del fatto che le modalità di nascita del bosco sono irrilevanti ai fini della sua tutela. Se il legislatore avesse voluto, avrebbe espressamente qualificato tale tipologia di formazione vegetale, eventualmente precisando che ad essa non poteva essere attribuita la natura di "bosco" (come ha fatto, d'altra parte, al comma 5, per "giardini pubblici e parchi urbani, giardini e parchi privati, colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati

prevalentemente alla produzione del frutto”).In sostanza, il bosco è tale quando ne ha le caratteristiche sopra indicate, a prescindere dalle modalità della sua origine.Ne consegue che un terreno rimboscato (cioè, fatto ridiventare bosco) artificialmente, rientra nell’eccezione al divieto di edificabilità rispetto al bosco naturale, così come previsto dal comma 9 dell’art. 10.Quale sia la ratio di tale eccezione è facilmente deducibile, considerando che la norma contempla la circostanza che su terreni del genere possa esserci stata, anche prima del rimboschimento, una pur minima antropizzazione legata al fatto che, per un certo periodo di tempo, la zona era chiaramente priva di specie arboree (altrimenti non sarebbe necessario il rimboschimento).Pertanto, il fatto che il bosco in questione non sia “ naturale”, legittima la sia pur minima facoltà di costruzione. In conclusione, poiché la ricorrente ha provato che i manufatti in questione ricadono nella fascia di rispetto del bosco di Casaboli, e che detto bosco è costituito da “ boschi artificialmente rimboschiti” (cfr. nota 6 marzo 2010 a firma del Dirigente del Dipartimento regionale delle Foreste demaniali, doc. 6 prod. Giangrande), in detta zona era ammessa l’edificabilità secondo gli indici di cui al comma 9 dell’art. 10 della l.r. 16/96.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3335 del 06/06/2012 - Relatore: Marco Buricelli - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: Il mero tentativo di realizzare un progetto di rimboschimento, la semplice messa a dimora di piantine, poi essiccate, non possono essere considerati condizione sufficiente a far ritenere compiuta la trasformazione del terreno agricolo in boschivo, condizione quest'ultima imprescindibile ai fini della concessione degli aiuti europei ex regolamento CEE n. 2080/1992, la cui ratio persegue il concreto incremento delle risorse silvicole.

Estratto: «Va infatti rilevato, con la difesa regionale, che lo scopo del regolamento CEE n. 2080/1992 riguarda il concreto incremento delle risorse silvicole, come emerge dalla lettura del preambolo del reg. cit. . In secondo luogo, il termine per il collaudo dei lavori di imboscamento è correlato al trascorrere almeno di una stagione vegetativa allo scopo di consentire ai verificatori di accertare l’effettivo attecchimento delle essenze arboree impiantate (a differenza di quanto afferma l’appellante, per il quale il collaudo andrebbe eseguito entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori: v. inizio p. 5 sent. TAR, pag. 14) .In terzo luogo, in sede di verifica, ai fini del collaudo, è la misura della "superficie imboscata o rimboscata", vale a dire della superficie effettivamente trasformata in bosco a determinare l’ “an” e il “quantum” degli aiuti e non già, come afferma l’appellante, la superficie di per sé considerata, sulla quale siano state messe a dimora le piante, poi essiccate, destinate al rimboschimento. Si consideri, poi, che la variazione di uso del suolo, da agricolo a boschivo, da comunicare all’ufficio catastale competente, deve essere già “avvenuta” in sede di collaudo, come prevede l’art. 7 del programma regionale, argomento testuale aggiuntivo a sostegno della tesi che subordina la erogazione delle provvidenze all’attecchimento dell’impianto.La normativa correla dunque la concessione del premio di impianto all’avvenuto attecchimento. Il mero tentativo di realizzare un progetto di rimboschimento, la semplice messa a dimora di piantine, poi essiccate, come é avvenuto nel caso di specie, non possono essere considerati condizione sufficiente a far ritenere compiuta la trasformazione del terreno agricolo in boschivo, tal chè correttamente il TAR ha statuito come sia condizione imprescindibile ai fini della concessione degli aiuti richiesti "...la presenza e vitalità delle

essenze arboree impiantate, e ciò sia al momento del collaudo sia nelle fasi successive, nelle quali, per l'ipotesi di danneggiamento per qualsiasi causa, è espressamente previsto l'obbligo del beneficiario del regime di aiuto di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. E se le conseguenze negative della violazione dell'obbligo sono testualmente riferite alla perdita dei premi di manutenzione non ancora erogati, ciò non autorizza a sostenere che il danneggiamento assuma rilievo soltanto nella fase successiva al collaudo, essendo del tutto illogico ipotizzare che il danneggiamento antecedente al collaudo - non seguito dal ripristino dello stato dei luoghi - rimanga evenienza priva di conseguenze, quando invece essa frustra in radice il conseguimento degli obiettivi che costituiscono la "ratio" dell'aiuto comunitario" (in disparte l'evidente contrasto con i principi di corretta gestione del denaro pubblico del rilievo dell'appellante secondo cui la Regione avrebbe dovuto liquidare il premio di impianto in ragione della mera, corretta esecuzione dei lavori di imboscamento, ancorché non andati a buon fine).»

AMBIENTE --> BOSCHI E FORESTE --> INCENDI

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.11246 del 17/11/2009 - Relatore: Mariangela Caminiti - Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi: La legge n. 353 del 2000 prevede una sanzione penale in caso di trasgressione al divieto di realizzazioni di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, in considerazione dell'intenzione del legislatore di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea) nonché della generale necessità di tutelare interessi considerati preminenti dall'ordinamento, primo tra tutti la tutela dell'ambiente, inteso quale valore "trasversale" costituzionalmente protetto.

Sintesi: La definizione di "incendio boschivo" di cui all'art. 2 della L. 353/2000 in materia di incendi boschivi si riferisce ad aree (boscate, cespugliate o arborate) più ampie di quelle richiamate nel comma 1 dell'art. 10 della stessa legge che limita, invece, l'applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni soltanto a "zone boscate e pascoli i cui soprassuoli" sono stati percorsi dal fuoco, cioè un insieme di aree naturali e vegetali più delimitato rispetto a quello di cui sopra. Ne deriva che l'ambito oggettivo di applicazione della norma speciale è più limitato e riguarda le sole zone boscate e pascoli (e non le zone arborate).

Estratto: «La questione più specifica posta in discussione riguarda però l'esatta perimetrazione dell'area interessata dall'evento dannoso e la qualificazione dell'incendio per l'asserita parte che ha colpito l'area di proprietà della ricorrente, in quanto se inteso quale "incendio boschivo" troverebbe applicazione il divieto posto dall'art.10 della legge n.353 del 2000, come asserito dal Comune.Occorre, pertanto, individuare la portata di tale norma vincolistica recata dalla citata legge n. 353 del 2000, recante Legge-quadro in materia di incendi boschivi, le cui disposizioni, in generale, sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art.117 della Cost.. Al riguardo, si osserva, innanzitutto che tale legge definisce la fattispecie dell'incendio boschivo, intendendo "un fuoco con suscettività a espandersi su

aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" (art.2). Nel successivo art. 10 sono stabiliti i divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili in relazione ad interventi su specifiche aree interessate dagli eventi incendiari ; in particolare, il comma 1 stabilisce che "1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia". Nel seguente comma 2 è prescritto che: "i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato". Inoltre, è prevista una sanzione penale in caso di trasgressione al divieto di realizzazioni di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, in considerazione dell'intenzione del legislatore che è quella di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita (boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea , cfr. Cass. Pen., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7332; idem ,4 marzo 2008, n. 14209) nonché della generale necessità di tutelare interessi considerati preminenti dall'ordinamento, primo tra tutti la tutela dell'ambiente, inteso quale valore "trasversale" costituzionalmente protetto (cfr. Cass.pen., sez. III, 27 maggio 2003, n. 23201; Tar Liguria, sez. I, 1° agosto 2007, n. 1426; Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536; idem, 22 luglio 2004, n. 259; idem, 23 gennaio 2009, n. 12). Orbene, dalla lettura delle norme in esame emerge che la definizione di "incendio boschivo" di cui all'art. 2 si riferisce ad aree (boscate, cespugliate o arborate) più ampie di quelle richiamate nel comma 1 dell'art.10 che limita, invece, l'applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni soltanto a "zone boscate e pascoli i cui soprassuoli" sono stati percorsi dal fuoco, cioè un insieme di aree naturali e vegetali più delimitato rispetto a quello di cui sopra. Ne deriva che l'ambito oggettivo di applicazione della norma speciale è più limitato e riguarda le sole zone boscate e pascoli (e non le zone arborate). A ciò va aggiunto che nella definizione di "bosco" il legislatore sia nazionale che regionale ha previsto una equiparazione dello stesso alla foresta e alla selva (art.2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227; art. 3, comma 3, L.R. 28.10.2002, n.39) ed ha individuato alcune fattispecie assimilate a bosco (art.2, comma 3, D.Lgs. n. 227 del 2001), inoltre ha distinto la vegetazione forestale da quella arbustiva (art.3, commi 3 e 4, L.R. n. 39 del 2002), definendo così una disciplina unitaria e coordinata per i boschi e le aree boscate.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE n.14209 del 04/04/2008 - Relatore: Maria Cristina Siotto - Presidente: Torquato Gemelli

Sintesi: Nella previsione del reato di incendio boschivo di cui all'art. 423 bis c.p., l'elemento oggettivo, in ragione della esigenza di tutelare entità naturalistiche indispensabili alla vita, ben può riferirsi ad estensioni di terreno a boscaglia, macchia mediterranea o sterpaglia.

Estratto: «Quanto alle considerazioni espresse sulla sufficienza di indizi della commissione dei contestati reati, giova subito rilevare come sia priva di consistenza la pretesa di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 423 bis c.p. sul rilievo per il quale, stando alla annotazione del C.F. dello Stato, l'incendio era stato nella specie appiccato a macchia mediterranea e non a bosco: questa Corte, infatti, all'indomani della introduzione della previsione di incendio boschivo ad opera del D.L. n. 220 del 2000, convertito nella L. n. 275 del 2000, ha avuto modo di affermare, con statuizione alla quale il Collegio intende dare seguito, che l'elemento oggettivo del reato, in ragione della esigenza di tutelare entità naturalistiche indispensabili alla vita, ben può riferirsi ad estensioni di terreno a boscaglia, macchia mediterranea o sterpaglia (cfr. Cass. sent. n. 25935 del 2001).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.23201 del 27/05/2003 - Relatore: Mario Gentile - Presidente: Giuseppe Savignano

Sintesi: Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353 del 2000.

Estratto: «Tanto premesso va rilevato che - allo stato delle indagini investigative finora svolte dalla P.G. e dal P.M. - risulta certo che le opere in questione sono ubicate all'interno di una zona ricoperta da vegetazione boscosa, rientrando in un'area colpita da un incendio di vaste proporzioni, sviluppatosi nel Luglio 1999 e che aveva interessato ben 388 ettari di superficie boscosa. All'uopo va precisato che, ai sensi dell'art. citato L. n. 353 del 2000, per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.»

AMBIENTE --> BOSCHI E FORESTE --> LAVORI FORESTALI

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1558 del 24/06/2014 - Relatore: Carlo Modica De Mohac - Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: Poiché secondo il diritto delle obbligazioni, il creditore deve comunque cooperare con il debitore (al fine di consentire a quest'ultimo di dare giusta esecuzione al contratto e

di eseguire correttamente la prestazione dedotta in obbligazione; e dunque al fine di scongiurare e prevenire la inutile produzione di danni evitabili, anche se gli stessi possano poi essere imputati alla controparte), deve escludersi che la responsabilità per l'incauto acquisto di piante per intervento di imboschimento e per la loro conseguente morte, possa essere attribuita all'Amministrazione, ed alla lentezza con cui si è sviluppato il procedimento.

Estratto: «1.3. In conclusione non sembra al Collegio che tra la condotta dell'Amministrazione e la morte delle piante acquistate dal ricorrente corra un nesso eziologico diretto; essendo, per contro, evidente che l'evento dannoso si è verificato in dipendenza dell'azione intempestiva (troppo frettolosa) e dunque colpevole dello stesso ricorrente, il quale si è reso conto tardivamente delle difficoltà esecutive e del fatto che il termine per l'ultimazione dei lavori si avvicinava; ed ha preferito - a questo punto - accelerare l'esecuzione dei lavori al presumibile scopo di porre l'Amministrazione, per così dire, di fronte al fatto compiuto. La sequenza degli atti conduce a ritenere, in definitiva, che il comportamento del ricorrente non sia stato incolpevole, né comunque improntato a ordinaria diligenza (la c.d. "diligenza del buon padre di famiglia" e buona fede. E poiché secondo il diritto delle obbligazioni, il creditore deve comunque cooperare con il debitore (al fine di consentire a quest'ultimo di dare giusta esecuzione al contratto e di eseguire correttamente la prestazione dedotta in obbligazione; e dunque al fine di scongiurare e prevenire la inutile produzione di danni evitabili, anche se gli stessi possano poi essere imputati alla controparte), deve escludersi che la responsabilità per l'incauto (rectius: intempestivo) acquisto delle piante in questione e per la loro conseguente morte (a cagione della mancanza delle cure necessarie), possa essere attribuita all'Amministrazione, ed alla lentezza con cui si è sviluppato il procedimento (per l'ottenimento della variante progettuale).»

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.190 del 31/01/2014 - Relatore: Savio Picone - Presidente: Vincenzo Salamone

Sintesi: Nella regione Piemonte il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, con cui è stato approvato il "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", esclude la necessità della relazione tecnica redatta da un tecnico forestale abilitato per gli interventi selvicolturali riguardanti una superficie inferiore a 10 ettari. Tale scelta costituisce legittima espressione della discrezionalità di cui è titolare la Regione nell'esercizio del potere regolamentare e non si pone in diretto contrasto con la legge n. 3 del 1976 (che disciplina in via generale le competenze dei dottori agronomi, senza dettare principi vincolanti per le regioni a statuto ordinario in materia di procedimenti autorizzatori per l'esecuzione dei lavori), né viola alcuna disposizione della legge regionale piemontese n. 4 del 2009 (cfr. in specie l'art. 13, primo comma – lett. a), limitandosi questa ad un rinvio al regolamento forestale per la definizione degli interventi selvicolturali e per la disciplina della loro esecuzione "secondo i principi della selvicoltura naturalistica".

Estratto: « E' viceversa ammissibile, ma infondata nel merito, la censura dedotta avverso l'art. 4, terzo comma, del regolamento regionale, nella parte in cui innalza da 5 a 10 ettari la

soglia d'intervento entro la quale è sufficiente inviare una "comunicazione semplice" prima dell'inizio dei lavori selvicolturali senza la relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato, a condizione che l'intervento venga eseguito da "una ditta iscritta all'albo delle imprese forestali, il cui titolare o almeno un addetto legato alla stessa in modo stabile ed esclusivo abbiano conseguito il titolo di operatore professionale ai sensi dell'art. 31". L'art. 31 del regolamento dispone, al riguardo, che il titolo di "operatore professionale" presuppone i seguenti requisiti: - tre anni di attività forestale documentati con possesso di partita IVA; - iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato con codice ATECO principale o secondario compreso nella sezione A, divisione 02; - possesso dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di aggiornamento professionale, rilasciato da un ente di formazione accreditato, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, normativa ambientale e forestale. In effetti, per gli interventi selvicolturali riguardanti una superficie inferiore a 10 ettari, la Regione ha escluso la necessità della relazione tecnica redatta da un tecnico forestale abilitato. Tale scelta, tuttavia, costituisce legittima espressione della discrezionalità di cui è titolare la Regione nell'esercizio del potere regolamentare e non si pone in diretto contrasto con la legge n. 3 del 1976 (che disciplina in via generale le competenze dei dottori agronomi, senza dettare principi vincolanti per le regioni a statuto ordinario in materia di procedimenti autorizzatori per l'esecuzione dei lavori), né viola alcuna disposizione della legge regionale piemontese n. 4 del 2009 (cfr. in specie l'art. 13, primo comma – lett. a), limitandosi questa ad un rinvio al regolamento forestale per la definizione degli interventi selvicolturali e per la disciplina della loro esecuzione "secondo i principi della selvicoltura naturalistica". La Regione Piemonte ha legittimamente optato per un regime di controllo attenuato sugli interventi selvicolturali minori (superficie fino a 10 ettari), eliminando l'obbligo di predisporre una relazione tecnica ed individuando la garanzia alternativa per la corretta progettazione ed esecuzione dei lavori nella presenza di un "operatore professionale" all'interno dell'impresa forestale esecutrice del taglio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3817 del 28/06/2012 - Relatore: Francesco Caringella - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: Con l'emanazione dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 42/1998 la Regione Basilicata ha stabilito per la prima volta che gli interventi in materia idraulico-forestale, di antincendio e di salvaguardia ambientale devono essere attuati dagli Enti preposti di norma in economia mediante la forma dell'amministrazione diretta, con l'impiego di lavoratori che abbiano maturato adeguata professionalità negli anni precedenti, contestualmente prevedendosi la possibilità dell'assunzione a tempo determinato solo previa indizione di un apposito procedimento concorsuale.

Estratto: «Non è contestato che, al momento dell'emanazione degli atti impugnati, il ricorrente intratteneva già da tempo con l'amministrazione provinciale un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conformità alla normativa primaria e contrattuale ratione temporis vigente in materia di collocamento dei lavoratori agricoli. Va infatti rammentato che soltanto con l'emanazione dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 42/1998 (entrato in vigore il 28.11.1998) la Regione Basilicata ha stabilito per la prima volta che gli interventi in materia idraulico-forestale, di antincendio e di salvaguardia ambientale dovevano essere attuati dagli